

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL' ASSOCIAZIONE
"ORCALOC ASUB Massa Carrara ODV"

Oggi 11 MARZO 2023 alle ore 9,30 presso la sede operativa dell'Associazione "Orcaloca Sub Massa Carrara ODV" si e' riunita in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione dell'assemblea del 09/03/2023 alle ore 12,00 e' andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ADEGUAMENTO STATUTARIO COME PREVISTO DAL CODICE DEL TERZO SETTORE
- 2) VARIE ED EVENTUALI

Viene eletto a presidente della riunione il sig. Menconi Roberto il quale con il consenso dell'assemblea chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il sig. Matteo Unetti che accetta.

Il presidente passa alla trattazione degli argomenti all' ordine del giorno, viene data lettura al nuovo statuto ed a seguito delle osservazioni pervenute dall' ufficio del Registro del Terzo settore de Comune di Massa e dal CESVOT vengono apportate le opportune modifiche richieste.

Lo statuto viene pertanto approvato all' unanimita' .

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione termina alla 11,30.

presidente

segretario

Roberto Menconi

Matteo Unetti

STATUTO – ORCALOCA SUB MASSA CARRARA ODV

Art 1. Denominazione

L'associazione con denominazione "ORCALOCA SUB MASSA CARRARA ODV", ove ODV sta per Organizzazione di Volontariato, già costituita il 29/09/2004 come "ORCALOCA SUB" ai sensi Legge 266\91 e Legge R.28\93, è un'Organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche.

L'associazione ha durata illimitata

L'Associazione utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la qualifica di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV".

Art 2. Sede

L'associazione ha sede legale nel comune di Carrara (MS). L'associazione può istituire sedi secondarie.

La variazione della sede legale all'interno del comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere variata con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art 3. Finalità

L'associazione è centro permanente di vita associativa, la cui attività ha carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura, dello sport, della ricreazione, del servizio sociale e del volontariato, in particolar modo nell'ambito delle attività marine ed in particolare di quelle delle Attività Subacquee.

L'Associazione aderisce alla U.I.S.P. APS (Unione Italiana Sport Per Tutti Associazione di Promozione Sociale); può aderire ad altre associazioni, strutture ed organismi che abbiano i medesimi scopi, sia Nazionali che Internazionali.

L'Associazione si propone di fare propri i principi e gli scopi della U.I.S.P. APS ed in particolare quelli del Settore di Attività Subacquee e svolge le seguenti attività di interesse generale in via principale:

- a. Campagne per la sicurezza in acqua attraverso il coinvolgimento di istituzioni locali e nazionali;
- b. Iniziative contro l'inquinamento del mare e per la valorizzazione delle risorse marine e dell'ambiente costiero;
- c. Sviluppare tutte le attività nautiche, in particolare quelle del settore subacqueo come la didattica, l'acquariologia, la malacologia, l'archeologia subacquea, la pesca, le immagini subacquee, la speleologia;
- d. Attività di volontariato nella Protezione Civile e nel Soccorso nell'ambito della prevenzione e di interventi per la salvaguardia della vita umana in acqua, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- e. Accoglienza di stagisti e/o tirocinanti in collaborazione con Enti, Agenzie, ecc., finalizzato all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (HANDICAP), e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (DISAGIO GRAVE), e successive modificazioni;

d - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g - formazione universitaria e post-universitaria;

h - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, sportivo, ecc.;

l - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art 4. Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e

le attività di interesse generale svolte. La dichiarazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del consiglio direttivo nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, entro i successivi 60 giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di rigetto può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente previo versamento della quota sociale.

Art 5. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo prevalente, di prestazioni non occasionali di volontari associati. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche mediante autocertificazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art 6. Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di eleggere gli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, i soci che prima dello svolgimento della riunione siano in regola con l'iscrizione ed il relativo versamento della quota sociale.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo settore, i soci hanno il diritto di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, mediante richiesta scritta al Presidente.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art 7. Obblighi dei soci

I soci devono:

- a. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni in tutta la loro interezza;
- b. tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- c. svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d. eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f. pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea generale dei soci, se prevista;
- g. comunicare all'Associazione ogni variazione di residenza e recapiti telefonici e informatici;

Art 8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a. morte
- b. recesso, comunicato per iscritto al Presidente, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
- c. espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle

- deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;
- d. nei casi cui vengano divulgati dati personali e riservati dei soci o dei dirigenti componenti gli organi sociali;
 - e. mancato pagamento della quota associativa, se prevista

Le deliberazioni, assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata A/R. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art 9. Ricorso del socio avverso il provvedimento di espulsione

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni. La prima assemblea dei soci ordinaria successiva all'espulsione decide in via definitiva sull'ammissibilità del ricorso.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisione dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

Art 10. Dipendenti e Collaboratori

L'associazione di volontariato può avvalersi di lavoratori entro i limiti di cui all'art. 33, comma 1, del Codice del Terzo settore.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati ai sensi dell'art. 16 del Codice del Terzo settore.

L'associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, purché sia rispettato il limite numerico stabilito dall'art. 33, comma 1, del Codice del Terzo settore.

Art 11. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai contributi o quote versate dagli associati, enti e privati destinati al patrimonio;
- b. dai beni mobili ed immobili, da donazioni, lasciti e successioni destinati al patrimonio;
- c. da avanzi di gestione, destinati a patrimonio;
- d. da ogni altra entrata destinata a patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi o quote versate dagli associati, enti e privati;
- b. dai rimborsi spese per le attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- c. dai contributi e convenzioni con enti pubblici;
- d. da raccolte fondi;
- e. dalle attività diverse, di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art 12. Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 13. Uso dei beni

I beni mobili ed immobili dell'Associazione possono essere messi a disposizione di altre organizzazioni, enti e privati, purché il loro uso non contrasti con le presenti norme statutarie e sia compatibile senza intralciare l'attività propria dell'Associazione.

Art 14. Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale è fissato dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Associazione adotta un bilancio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione adotta altresì un bilancio sociale, nel rispetto delle Linee guida ministeriali.

Art 15. Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. registro dei volontari;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove previsto per legge, tenuto a cura dello stesso organo

Art 16. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli associati, ordinaria e straordinaria
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. L'Organo di Controllo, ove previsto per legge.

Tutte le cariche sono gratuite. Non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La durata delle cariche è fissata a 4 anni, eventualmente rinnovabili.

Art 17. Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio Direttivo con almeno quindici giorni di preavviso mediante avviso esposto nella sede sociale, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo. Un terzo degli Associati aventi diritto al voto può chiederne la convocazione; in questo caso deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, inviata in forma scritta, indirizzata al Presidente o a chi ne fa le veci.

Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti

dell'Assemblea. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole del 50%+1 dei presenti. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 in tema di scioglimento dell'Associazione.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a. Deliberare sulla relazione morale, economica e programmatica presentata ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- b. Approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e preventivo dell'esercizio futuro con indicati beni, contributi e lasciti, e sulle attività trascorse e future.
- c. Deliberare su eventuali controversie tra i soci membri;
- d. Eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone le modalità e previa fissazione del numero dei componenti compreso fra cinque e nove;
- e. Eleggere l'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
- f. Deliberare sulle questioni del Consiglio Direttivo che gli associati pongono in discussione.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- g. Deliberare sulle modifiche allo statuto
- h. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dei beni patrimoniali che dovranno essere devoluti ai sensi dell'art.21 del presente statuto;

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni associato può esprimere un unico voto.

Art 18. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo regge e amministra l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da Presidente, Vice Presidente ed un massimo di cinque consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo eleggere il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo, che resta in carica 4 (quattro) anni, stabilisce i regolamenti interni ed i programmi.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, sono rinviate alla riunione successiva del Consiglio stesso.

L'amministrazione dell'Associazione e la rappresentanza legale e giudiziale della stessa spetta al Presidente con potere di firma.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Art 19. Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Art 20. Organo di controllo

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Il soggetto prescelto deve possedere una delle qualifiche di cui all'art. 2397 del Codice Civile

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all' art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 21. Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra nominativi indicati dai soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci indicherà un Ente del Terzo Settore che svolga attività di interesse generale analoghe o affini, secondo la procedura di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art 22. Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della UISP-APS, si applica il Codice del Terzo Settore e, in via residuale ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art 23. Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati, da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all'altra mediante invio di lettera raccomandata.

L'Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità, seguendo le norme del codice di procedura civile

(arbitrato rituale), oppure secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).

Le decisioni dell'Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all'Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.

L'arbitrato avrà sede in Carrara, cap. 54033, prov. di Massa Carrara, viale A. Vespucci n° 1

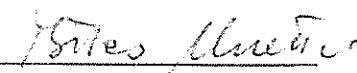
Il presente Statuto si compone di 23 (ventitre) articoli.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 11 Marzo 2023

IL PRESIDENTE ASSEMBLEA STRAORDINARIA Menconi Roberto



IL SEGRETARIO ASSEMBLEA STRAORDINARIA Matteo Unetti



AGENZIA TRIBUTARIA
Carrara
17 MAR 2023

17 MAR 2023
3 332

AGENZIA TRIBUTARIA
Carrara

Esente

Reddito di lavoro (*)

Reddito di lavoro (*)

3 332 17/03/2023

0,00 TZR23L000332000FF
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZR

